

Direzione Acquisti

Procedura aperta, per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti presso le aree coperte e scoperte della Palazzina "Mangiarotti" della Palazzina "Ondina Valla" e del "Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l.". CIG 84405290E1 - RA 065/20/PA.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016" o "Codice");

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 come convertito dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione Marketing e Business Development di affidare le prestazioni in oggetto, in attesa del completo rilascio della relativa RDA a copertura del fabbisogno finanziario;

RILEVATO che per la ricezione delle offerte, si applicano i termini ridotti, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del richiamato decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020;

DISPONE:

l'espletamento della procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti presso le aree coperte e scoperte della Palazzina "Mangiarotti" della Palazzina "Ondina Valla" e del "Parco Sportivo Foro Italico Società Sportiva Dilettantistica a r.l. alle condizioni di seguito riportate.

L'importo complessivo, riferito alla durata contrattuale di 36 mesi, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad € 790.344,30+IVA di cui € 210.000,00+IVA per le prestazioni straordinarie a richiesta (come meglio specificato nei Capitolati d'onori e tecnici prestazionali) non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante non soggetto a ribasso, così suddiviso:

- a) € 70.502,40+IVA, relativo alle prestazioni a forfait presso la Palazzina Ondina Valla;
- b) € 47.001,60+IVA, relativo alle prestazioni a forfait presso la Palazzina Mangiarotti;

- c) € 462.840,30+IVA, relativo alle prestazioni a forfait presso il P.S.F.I.;
- d) € 90.000,00+IVA, relativo alle prestazioni a chiamata per gli immobili di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e) € 120.000,00+IVA, relativo alle prestazioni a chiamata di cui alla precedente lettera c).

L'importo complessivo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze è stato stimato nullo, quindi pari a zero.

Detti corrispettivi sono stati determinati sulla base dell'analisi dei costi e, depurati del ribasso offerto, sono da intendersi invariabili ed indipendenti da qualsivoglia eventualità o imprevisto sopraggiunti, fermo restando che l'aggiudicatario rinuncia, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo medesimo, per l'intera durata contrattuale.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio delle prestazioni.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi per un importo di € 255.442,38 (di cui € 185.442,38 soggetto a ribasso di gara, per le prestazioni di pulizia ordinaria, ed € 70.000,00, non soggetto a ribasso di gara, per le prestazioni straordinarie a richiesta) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per un importo di € 127.721,19, (di cui € 92.721,19 soggetto a ribasso di gara, per le prestazioni di pulizia ordinaria, ed € 35.000,00, non soggetto a ribasso di gara, per le prestazioni straordinarie a richiesta), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 1.173.507,86, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

- importo complessivo pari ad € 790.344,30+IVA (riferito alla durata contrattuale di 36 mesi);
- importo complessivo per il rinnovo contrattuale pari ad € 255.442,38 +IVA (12 mesi);
- importo complessivo per la proroga tecnica pari ad € 127.721,19+IVA (6 mesi).

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto senza che l'impresa aggiudicataria possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

La procedura verrà aggiudicata con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- Offerta tecnica: 70 punti
- Offerta economica: 30 punti.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 2/2018, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- A. Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della Legge 14 giugno 2019, n. 55. (*Decreto Sblocca Cantieri*) e al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (*Decreto Semplificazioni*);
- B. Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione delle procedure in quanto le stesse si svolgeranno in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- C. È stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- D. Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].

- E. E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- F. È sanabile, mediante soccorso istruttorio la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
- G. E' stata introdotta una clausola di favore, anche in ragione dei più recenti indirizzi giurisprudenziali [cfr. Consiglio di stato, sez. V, 9 dicembre 2008 n. 6057 e sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2220] che, in caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE non ancora costituito, Aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in Raggruppamento temporaneo, consente l'effettuazione del sopralluogo da parte:
- di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della mandataria/capofila o da soggetto diverso purché munito di delega della stessa;
 - di un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o da soggetto diverso purché munito della delega della mandataria/capofila.
- H. E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- I. E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- J. L'onere di trasmettere l'elenco completo dei prodotti nel rispetto del d.m. 24 maggio 2012 è stato previsto esclusivamente per l'aggiudicatario al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti e della stazione appaltante.
- K. E' stato precisato che il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto, nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016, deve essere posseduto:
- per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da tutte le consorziate esecutrici. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in

fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesto ai fini della partecipazione;

- per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in proprio, direttamente dal Consorzio;
- per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che esegue le prestazioni tramite proprie consorziate, da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesto ai fini della partecipazione.

L. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione Appaltante;
- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti;
- la Stazione Appaltante valuterà i provvedimenti definitivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- M. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- N. E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- O. Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- P. La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
- Q. E' stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto.
- R. E' stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.
- S. Con riferimento alla Clausola sociale sono state introdotte le disposizioni di cui alle Linee Guida n.13 ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali".
- T. E' stato eliminato l'obbligo del pagamento del Contributo ANAC, preso atto dell'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ha recepito la delibera ANAC n. 289 del 1 aprile 2020.
- U. Indipendentemente dalla presenza o meno di offerte anomale è stato precisato che l'onere della proposta di aggiudicazione spetta al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti). Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto".

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

A. REQUISITI GENERALI

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

B. REQUISITI DI IDONEITÀ

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione, Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della D.L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "E" di cui all'art. 3 del citato decreto.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver realizzato un fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 870.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale) nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato di cui sopra tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte delle Imprese che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal Codice. A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte delle Imprese del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di Raggruppamenti temporanei o Consorzi.

D. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- D1.** aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio di pulizia svolto presso uffici aziendali di enti pubblici o privati, e riferito ad un unico contratto, di importo minimo pari a € 180.000,00 IVA esclusa;
- D2.** possesso di valutazioni di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS) – o alla norma UNI EN ISO 14001:2015, entrambe idonee, pertinenti e proporzionate ai servizi di pulizia.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione Marketing e Business Development.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*, la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

II DIRETTORE ACQUISTI

Gennaro Ranieri

